

DELIBERA N. 514/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (PD)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 23 settembre 2020 (prot. n. 3347852) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ponte San Nicolò (Pd) a seguito della segnalazione presentata dai consiglieri comunali Carmelo Orlando e Marco Schiavon e dal segretario della sezione locale della “Liga Veneta – Lega Salvini”, Alessia Schiavon, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale di Ponte San Nicolò in relazione alla “*spedizione alle famiglie di Ponte San Nicolò di un comunicato dell’amministrazione comunale inerente allo spostamento dei seggi elettorali, sottoscritto dal Sindaco e da un assessore, quest’ultimo candidato consigliere comunale*” e alla “*realizzazione di una video intervista ad un assessore candidato consigliere regionale, nella sala Giunta del Comune di Ponte San Nicolò, con gonfalone comunale in evidenza*”. In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9 comma 1 della legge n. 28/2000 con riferimento alla spedizione alle famiglie del comunicato dell’amministrazione comunale in quanto “*l’attività di comunicazione è stata svolta dall’amministrazione in carenza del requisito di impersonalità*” e, con riferimento alla realizzazione della video intervista, ha proposto l’archiviazione della segnalazione per adeguamento spontaneo per la rimozione “*del video dall’indirizzo indicato dai segnalanti*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota con la quale il Sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “*la spedizione alle famiglie del Comune di Ponte San Nicolò di un comunicato dell’amministrazione comunale inerente allo spostamento dei seggi elettorali e sottoscritto dal Sindaco e dall’assessore, quest’ultimo candidato consigliere regionale, risulta riconducibile al dettato della norma, risulta riconducibile al citato candidato solo per la firma apposta in calce, quale responsabile dei lavori eseguiti presso le sedi elettorali*”;

- “*tale comunicazione non riportava alcuna enfasi o altra evidenziazione del citato assessore, in quanto mirava solamente a sottolineare l’eccezionalità della scelta di spostamento dei seggi [...] dettata dalla situazione emergenziale*”;

- con riferimento alla video intervista “*si conferma che i locali dove si sono svolte le riprese sono di proprietà e in uso all’amministrazione comunale, ma [...] si precisa che il contenuto della video intervista verteva sui drammatici fatti dell’alluvione del 2010. Da accordi con la blogger i contenuti dovevano essere pubblicati dopo il 21 settembre [...] si segnala che è stata già [...] eseguita l’immediata rimozione del video*”;

PRESA VISIONE della lettera dal titolo “*Avviso agli elettori*”, distribuita ai cittadini di Ponte San Nicolò e allegata alla documentazione istruttoria, con la quale l’amministrazione comunale ha comunicato la variazione dei luoghi di votazione per le elezioni del 20 e 21 settembre, recante il logo del Comune di Ponte San Nicolò e la firma del Sindaco e dell’Assessore ai lavori pubblici;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO, pertanto, che l'attività di informazione e comunicazione posta in essere dall'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò attraverso la distribuzione delle lettere recanti l'avviso di spostamento dei seggi elettorali costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione adottata dal Comune di Ponte San Nicolò ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata con la distribuzione della lettera, oggetto di segnalazione, non presenta il requisito di impersonalità cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, pur essendo ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza di comunicare agli elettori la variazione dei luoghi di votazione per le elezioni del 20 e 21 settembre, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto la lettera riporta il logo del

Comune di Ponte San Nicolò e le firme del Sindaco, Martino Schiavon, e dell'Assessore ai lavori pubblici, Enrico Rinuncini, nella loro veste istituzionale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, invece, che, con riferimento alla realizzazione di una videointervista ad un Assessore comunale, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori non evidenziano iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riconducibili in via diretta all'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni del Veneto in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge 28 del 2000 con riferimento alla distribuzione della lettera oggetto di segnalazione;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Ponte San Nicolò, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di cinque giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata con la distribuzione della lettera dal titolo *“Avviso agli elettori”*, con la quale l'amministrazione comunale ha comunicato la variazione dei luoghi di votazione per le elezioni del 20 e 21 settembre. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli”* – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata al Comune di Ponte San Nicolò e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone